

TRIBUNALE DI FOGGIA

Prima Sezione Civile

Causa n. xxxxx R.G.

Il Giudice Istruttore

esaminati gli atti di causa, sciolta la riserva;

- in merito alla richiesta, avanzata dalla TIZIA, di riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore, osserva:

- è pacifico tra le parti che il CAIO svolge attività lavorativa dipendente con uno stipendio di € 1.600,00 circa, e la TIZIA svolge attività lavorativa dipendente con uno stipendio di € 800,00 circa;
- la casa familiare, acquistata prima del matrimonio, è in comproprietà tra i coniugi, per una quota di 50% ciascuno, e su di essa grava un mutuo per il quale viene pagata, dal CAIO, una rata mensile di € 700,00 circa;
- il CAIO ha promosso giudizio per il recupero della quota del 50% delle rate di mutuo da lui corrisposte in via esclusiva a decorrere dall'anno 2012;
- il CAIO occupa l'immobile in questione in via esclusiva (l'immobile costituisce la casa familiare del nuovo nucleo -compagna e figlio- costituito dal CAIO a seguito della separazione dalla TIZIA);
- con l'ordinanza presidenziale del 28/11/2012 la casa familiare è stata assegnata al CAIO, ma i coniugi non hanno avuto figli, quindi l'assegnazione della casa familiare va revocata. Ed invero, in materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare é finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde la concessione del beneficio in questione resta subordinato all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti. Con la conseguenza che, in difetto, come nel caso di specie, di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, conviventi con i coniugi, sia che la casa familiare sia in comproprietà tra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'articolo 337 sexies c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento, in quanto, in mancanza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà è soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione;
- in tale quadro, non può dubitarsi che la TIZIA goda di un reddito che le consente di provvedere adeguatamente al proprio mantenimento, e che il reddito del CAIO, se di entità superiore, è tuttavia destinato anche al mantenimento del figlio avuto dalla nuova compagna (nato successivamente all'emissione dell'ordinanza presidenziale) nonchè, ancora ad oggi (e sino a quando non vi sarà

l'effettivo rimborso da parte della TIZIA della quota parte delle rate di mutuo pagate), al pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa;

- non sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento, in favore della TIZIA, di un assegno di mantenimento, e ciò anche in considerazione della brevissima durata del matrimonio che certamente ha fatto sì che non si sia consolidato per i coniugi un tenore di vita superiore a quello di cui oggi la TIZIA può continuare a godere grazie al proprio stipendio (atteso che già durante il matrimonio il reddito da lavoro del CAIO era "decurtato" dell'importo della rata del mutuo pari a circa € 700,00 mensili);

- non può revocarsi in dubbio come la situazione creatasi vede, tuttavia, la TIZIA penalizzata dal non godere essa della casa familiare, dal non ricavarne un reddito (atteso che l'immobile è abitato dal CAIO), e dall'essere stata, per di più, richiesto alla TIZIA il rimborso della quota parte del mutuo pagato;

- tale squilibrio, tuttavia, attiene e deve trovare soluzione nell'ambito della regolamentazione del rapporto di comunione, cioè sulla base delle norme che regolamentano il diritto di comproprietà che spetta ai coniugi sulla casa familiare, onde al regime della comunione le parti devono far riferimento sia per regolamentare l'uso del bene (in modo che il godimento da parte dell'uno non pregiudichi la possibilità che l'altro comproprietario di poterne parimenti godere), come pure per pervenire alla divisione del bene onde far cessare lo stato di comunione;

- Proposta conciliativa/transattiva (art. 185 bis c.p.c.):

- considerato che ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. "Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di riconsuazione o astensione del giudice";

- considerato che ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., il Giudice, "se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92";

- ritenuto possibile, nel caso di specie, avuto riguardo alla natura delle questioni controverse, alla luce delle difese e delle domande rispettivamente spiegate dalle parti e sulla base delle attuali emergenze processuali, formulare alle parti la seguente proposta transattiva: *"1) TIZIA rinuncia alla domanda di addebito e CAIO (imputando ad indennità per il godimento dell'immobile la quota del mutuo che chiede in regresso alla TIZIA) rinuncia al rimborso della quota del 50% delle rate di mutuo pagate all'istituto bancario per l'intero periodo in cui ha abitato ed abiterà la casa coniugale; 3) spese del presente giudizio compensate;*

- ritenuto che le parti debbano far conoscere le loro determinazioni rispetto a tale proposta entro la prossima udienza, con l'avvertenza che la mancata presa di posizione sarà intesa come rifiuto della

proposta conciliativa, e che al pari del rifiuto espresso, che dovesse in seguito rivelarsi ingiustificato, darà luogo a valutazione ai sensi delle norme richiamate, e considerando che il prosieguo del giudizio comporterà un aumento delle spese del giudizio (stante la ulteriore attività difensiva della fase decisionale da inesorabilmente espletarsi);

- non appare superfluo ricordare alle parti che esse possono conciliare la lite anche in termini diversi dalla superiore proposta, ma che siano comunque di sufficiente reciproca soddisfazione su un piano puramente transattivo;

p q m

- rigetta la richiesta di riconoscimento di assegno di mantenimento avanzata da TIZIA;

- revoca l'assegnazione della casa familiare a CAIO;

- formula alle parti la proposta conciliativa di cui in motivazione e rinvia la causa all'udienza del XXX perché le parti si pronuncino in merito.

Foggia, XXXXX

Il Giudice